


**COMUNE DI POMARETTO**



**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**DETERMINAZIONE N. 189**

**28/11/2019**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.**



## COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse dapprima regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, risultano ora disciplinate dagli articoli 7, 8 e 67 e 68 del CCNL delle Funzioni Locali, del 21/5/2018 e risultano suddivise in:

A. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

B. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali *gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per*

*cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.*

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018 e, in particolare l'art. 67 che disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate;

*Atteso che il predetto articolo 67, comma 1, prevede il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa affermando che: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22.01.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”;*

Dato Atto che questo Ente non ha mai istituito gli incarichi di “alta professionalità” e pertanto non ha mai inserito nel fondo le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

Richiamati:

- gli orientamenti applicativi delle Regioni – Autonomie Locali – La disciplina contrattuale della posizione organizzativa introdotta dall'art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004, denominata di “alta professionalità” del 28.05.2012 nei quali l'ARAN afferma che “L'integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal C.C.N.L.”;
- il parere ARAN RAL297 che afferma che: “Nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le

*ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Sugeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema.”;*

Dato atto che:

- il contratto per il biennio 2004/05 e tutti quelli successivi non hanno mai chiarito la questione delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004. Tale chiarimento è giunto solo con l'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. del 21.05.2018;
- le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, avrebbero dovuto essere inserite nel fondo risorse decentrate dall'anno 2003 (in entrata) e accantonate e non spese (in uscita) in quanto l'Ente non aveva istituito gli incarichi di “alta professionalità”;
- a decorrere dal 2018 tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, di cui all'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 ma che è venuto meno il vincolo a utilizzare tali risorse esclusivamente per gli incarichi di “alta professionalità”;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

Richiamato l'art. 33 del “Decreto Crescita”, il quale prevede nuovi vincoli al tetto delle risorse per il trattamento accessorio, non ancora seguiti dai chiarimenti ministeriali necessari, ma che, tuttavia, non deve determinare un ritardo nella costituzione del fondo 2019 e neppure nella contrattazione decentrata, in quanto la mancata costituzione del fondo entro l'anno e la mancata contrattazione dello stesso anno, determinano conseguenze negative sulle risorse disponibili per l'incentivazione del personale, e la mancata costituzione del fondo, preclude la contrattazione;

Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopra citate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato, sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2019 vi saranno numero ZERO cessazioni di personale, per cui non vi sono risorse che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità per;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo oltre allo 0,20 sopra specificato e al differenziale delle PEO;
- che nella definizione delle “risorse variabili” per l'anno 2019, non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k), relative agli incentivi per funzioni

tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) in quanto l'ente non ha ancora provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo regolamento;

Preso atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 01.10.2019 è stato autorizzato l'inserimento della voce variabile riferita all'1,2% del monte salari 1997;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 11.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che l'art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad €31.200,53, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2019", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante, prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Revisore dei Conti, alle OO.SS. ed alle RSU;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del servizio finanziario, come nominato con decreto sindacale, numero 10/2019 del 01.10.2019;

**DETERMINA**

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire in via provvisoria, ai sensi della normativa sopra specificata, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, come da tabelle allegate alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale, dando atto che sarà rispettato il limite previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 afferenti la spesa del personale;
- 4) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:  
Progressioni economiche orizzontali storicizzate: 11.464,32;  
Indennità di comparto: 2.508,24;  
Retribuzione posizioni organizzative (*retribuzione di posizione e risultato*) 13.020,00;  
Fondo lavoro straordinario: 1.567,91;
- 5) Di comunicare, il presente atto al Revisore dei Conti per il prescritto parere, alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 6) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il funzionario Pasero Laura, Responsabile del servizio finanziario.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
PASERO Laura